



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

...OMISSIS

e per conoscenza

ALLA CCIAA DI ROMA

Pec: cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it

Oggetto: ESS Enginerring Service Solution ltd. Esercizio in Italia dell'attività di installazione di impianti tecnologici da parte di società avente sede principale nel Regno Unito

Con mail in data 5 novembre 2015 è stato presentato allo scrivente un quesito/esposto riguardante la decisione della CCIAA di Roma, ufficio del registro delle imprese. In particolare si è evidenziato «la società avente sede a Londra, che la camera di commercio di Roma nella persona del responsabile sostiene di non poter riconoscere i requisiti per l'attività di impiantistica utili alla stessa per la partecipazione a bandi. Si precisa che il sottoscritto ha proceduto alla predisposizione della pratica secondo le indicazioni che la stessa camera di commercio ha fornito tramite diversi contatti telefonici. La stessa ribadiva che la società per poter svolgere l'attività di impiantistica doveva necessariamente avere i requisiti richiesti dalla legge italiana, pertanto la società provvedeva prontamente all'assunzione di un architetto e alla presentazione dei documenti richiesti nonché all'iscrizione presso la stessa CCIAA. Una volta predisposta e inviata la pratica il suddetto responsabile inviava il seguente messaggio:

"Si comunica che la domanda in oggetto risulta irregolare in quanto: trattandosi di posizione ONLY REA e NON di soggetto iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.m. 37/2008, non e' possibile riconoscere il requisito tecnico-professionale.

Si invita, pertanto, a regolarizzare la domanda, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della presente. In caso contrario, questa Camera provvederà a effettuare il rifiuto della denuncia ai sensi dell'art. 11 c. 11 del D.P.R. 581/95».



La società lamenta che tra l'altro l'adempimento era stato richiesto per la partecipazione a bandi.

In via generale si osserva quanto segue. Una società comunitaria di diritto inglese, ben può esercitare, a norma del Trattato sul funzionamento del Unione europea (TFUE), l'attività, per cui risulta registrata nel paese d'origine, sull'intero territorio dell'Unione secondo due modalità:

- a) In regime di stabilimento, cioè radicandosi per un periodo continuativo, più o meno prolungato nel nostro paese
- b) In libera prestazione di servizi, cioè svolgendo un'attività temporanea ed occasionale.

Nel primo caso l'impresa sarà tenuta ad iscrivere una sede secondaria o unità locale in Italia, limitandosi a dichiarare l'attività esercitata nel Regno Unito e chiedendo di esercitare quella medesima attività in Italia, presso la localizzazione eletta.

Nell'ipotesi in parola nessun altro adempimento è richiesto all'impresa, che non dovrà nominare alcun responsabile tecnico secondo il dm 37/2008, giusta quanto precisato dall'art. 11, comma 2, del DPR 558/1999, riferito alla legge 46 del 1990, richiamato nei visti del predetto dm 37.

La disposizione afferma che “2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire **sedi o unità locali** sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività”.

Nell'ipotesi invece di libera prestazione di servizi, la società altro adempimento non sarà tenuta a compiere che la dichiarazione di libera prestazione di servizi di cui all'art. 10 del d. lgsl. 206/2007, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività presso questa Direzione generale, secondo quanto meglio rappresentato al link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasional>

Nessun altro adempimento è richiesto alla società. In merito all'eventuale profilo di criticità, rappresentato dalla modalità attraverso la quale l'impresa comunitaria non risultando, in quanto tale, iscritta ad alcuna Camera di commercio, possa presentare la dichiarazione di conformità si rileva quanto segue. Effettivamente l'articolo 11 del già citato decreto 37/2008, nel disporre il deposito della dichiarazione di conformità presso lo Sportello unico per l'edilizia, attribuisce alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la verifica dell'abilitazione dell'installatore. In considerazione del carattere comunitario dell'impresa installatrice e dell'ambito territoriale dell'abilitazione da essa eventualmente conseguita in esito alla predetta procedura di dichiarazione preventiva a questa Amministrazione è, tuttavia, evidente l'assenza del necessario



riferimento territoriale per l'individuazione della Camera di commercio competente allo svolgimento delle verifiche demandate dal decreto ministeriale 37/2008.

Nell'ottica di fornire una interpretazione della disciplina vigente che riunisca in un quadro complessivamente coerente le norme poste dal legislatore, attraverso un adeguato raccordo di esse, si ritiene doversi fare riferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione è ricompreso l'immobile oggetto dell'intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione depositata dall'impresa comunitaria. La Camera di commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche affidate dalla disposizione regolamentare consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui questa Amministrazione cura, come detto, la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)